

# Gli strumenti d'allerta per l'anticipazione della crisi: quale efficacia?

**CONVEGNO SIDREA**

**L'EVOLUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CRISI TRA PROFILI  
AZIENDALISTICI E GIURIDICI**

**Alberto Quagli**




**Università  
di Genova**

## Allerta ? Bella idea....ma anche no!

- Un passo indietro: Commissione Rordorf 2015: idea del Sistema di allerta, ipotizzato già nella riforma del 2007. Concetto di crisi. Idea prospettica (Quagli, 2013)
- Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019 prevede allerta interna (endosocietaria, da parte degli organi di controllo) ed esterna (creditori pubblici qualificati). Prevista entrata in vigore il 15 agosto 2020
- Delega CNDCEC sviluppo indicatori: presentazione indicatori novembre 2019. Mai approvati da Ministero come previsto da Codice.

## IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI

### SISTEMA DEGLI INDICI DI CUI ALLA DELEGA ART. 13. C. 2 (PARTE 1)



### ALTRI INDICATORI DELLO STATO DI CRISI (PARTE 2)

Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi  
(art. 13, c.1; art. 24)

Assenza delle prospettive di continuità per l'esercizio in corso per cause diverse da probabili insolvenze  
(art. 13, c.1)

- Reazioni e timori (Confindustria): allerta è una autodenuncia! Dubbi su riservatezza, su efficacia OCRI e composizione assistita, dubbi su numeri di aziende segnalate.
- D.L. 08/04/2020, n. 23 (Decreto “Liquidità) differisce entrata in vigore del Codice della Crisi al 1° settembre 2021
- Il Decreto «correttivo»: D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
- D.L. n.118 24 agosto 2021 sposta ancora al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del «nuovo» codice della crisi d’impresa e introduce la composizione negoziata
- **D.Lgs. 17 marzo 2022** (recepimento Direttiva UE Insolvency) abroga definitivamente il Titolo II del Codice della Crisi, che conteneva il sistema di allerta e lo rimpiazza con *Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa* e con *Capo III Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione.*
- 15 luglio 2022 data di entrata in vigore del Codice della crisi
- **stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi**

## Adeguatezza assetti in funzione rilevazione tempestiva della crisi (D.Lgs. 17 marzo 2022 )

- 3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
  - a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  - b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;
  - c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.
- 4. Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:
  - a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  - b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  - c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  - d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-*novies*, comma 1 (*Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati*).».

# Il portale della crisi

«Art. 5-bis (*Accesso alle informazioni e lista di controllo*)

- 1. Nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi. Le informazioni... sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.
- 2. Nei siti internet di cui al comma 1 è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Dall'estremo di indeterminatezza dei concetti di crisi e insolvenza e di rifiuto di standard professionali ai test automatici

## Il ruolo degli organi di controllo

- **Capo III Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione**
- *Art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di controllo)*
- 1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1 (**composizione negoziata, condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza**). La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
- 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.
- **Rispetto al sistema di allerta, si ampliano significativamente le incertezze in capo all'organo di controllo**
- **Necessità definire preliminarmente condizioni equilibrio, da aggiornare continuamente**
- **Si esclude il revisore legale**

## Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati Art. 25-novies

- INPS, INAIL, AdE, AdE Riscossioni, segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
  - a) INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi di ammontare superiore:
    - 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
    - 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
  - b) INAIL: debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
  - c) AdE: debito IVA scaduto e non versato, superiore all'importo di euro 5.000;
  - d) AdE-Riscossione: crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.



## Equilibrio: patrimoniale, economico, finanziario

Equilibrio economico = situazione in cui l'azienda, dopo avere remunerato in modo congruo tutti i fattori produttivi impiegati nella produzione, riesce ad ottenere un margine residuale (utile) che sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi del soggetto economico (alias imprenditore, per usare termini più familiari al linguaggio giuridico).

Se si aggiunge la dimensione finanziaria, si deve anche verificare la circostanza che questo margine si concretizzi nella generazione di un flusso di cassa operativo positivo e tale da permettere il costante rinnovo e, possibilmente, la crescita, della struttura produttiva ed il rimborso dei finanziamenti acquisiti.

Se l'obiettivo è evitare insolvenza ciò che conta è profilo finanziario. Vi sono squilibri patrimoniali che non generano problemi di cassa.

Mentre squilibrio finanziario prende corpo, squilibrio patrimoniale è più indefinito, salvo le due eccezioni codicistiche (art. 2484, 2446-2447)

# Una valutazione di sintesi

- Uso congiunto dei tre approcci alla identificazione della crisi: interno-statico, interno-dinamico, esterno
- La definizione di crisi e la rilevanza della sua prospezione. Adesso circoscritta ad un anno. (**La definizione del concetto di crisi aziendale e la sua rilevanza giuridica, Amministrazione & Finanza, 2013.**)
- Quali spazi esistono per studi aziendali?

# Contributi personali

- **La definizione del concetto di crisi aziendale e la sua rilevanza giuridica, Amministrazione & Finanza, 2013.**
- **Il concetto di crisi d'impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella giuridica – Febbraio 2016, Il Caso.it**
- **Sulla necessaria rimodulazione nel Codice della Crisi degli indicatori e indici della crisi – Settembre 2021, Il Caso.it**
- **Riflessioni aziendali sulla ammissione alla composizione negoziata (d.lgs. 118/2021) - Gennaio 2022, Il Caso.it**